

Raccomandazione tecnica FE-320.15i

(Versione 2021)

**Fornitori di servizi di formazione per utilizzatori di
piattaforme di lavoro elevabili (PLE)**

Indice

1.	Applicazione	4
1.1.	Destinatari	4
2.	Nozioni e abbreviazioni	4
2.1.	Centri di formazione.....	4
2.2.	Utilizzatori	4
2.3.	Dimostratori.....	4
2.4.	Istruttori.....	4
2.5.	Senior Trainer	4
2.6.	Piattaforme di lavoro elevabili PLE.....	4
2.7.	ASFP	4
2.8.	IPAF.....	4
2.9.	Suva	4
2.10.	CFSL	5
2.11.	OPI	5
2.12.	SNV	5
2.13.	Dispositivo di protezione individuale contro la caduta Dpicc.....	5
3.	Documenti e norme di riferimento	5
3.1.	ASFP: FE-310.15i	5
3.2.	ASFP: C-311.15.i ¹	5
3.3.	Suva: 66109.i	5
3.4.	CFSL: 6512.i	5
3.5.	Legislazione federale: SR 832.30	5
3.6.	Legislazione federale: SR 822.166	5
3.7.	SNV: SN EN 280	5
3.8.	SNV: ISO 29990	5
3.9.	SNV: ISO 18878	5
3.10.	IPAF: Manuale operativo (revisione 4)	5
4.	Informazioni preliminari.....	6
4.1.	ASFP	6
4.2.	Gruppo tecnico Formazione preventiva	6
4.3.	Base giuridica.....	6
4.4.	Principi	6
5.	Requisiti dei centri di formazione	6

5.1.	Struttura e organizzazione	6
5.2.	Qualificazione dei formatori	7
5.3.	Qualificazione dei senior trainer	7
5.4.	Infrastruttura	7
5.5.	Rapporto formatore/partecipante alla formazione.....	7
5.6.	Controllo di qualità.....	8
6.	Procedimento di riconoscimento.....	8
6.1.	Svolgimento	8
6.2.	Supervisione	9
6.3.	Revoca del riconoscimento	9
7.	Titolo di formazione.....	9
7.1.	Struttura	9
7.2.	Rilascio.....	9
7.3.	Validità.....	9
7.4.	Logo.....	9
8.	Approvazione.....	10
8.1.	ASFP	10
8.2.	Commissione CFSL 21	10
9.	Appendice a FE-320.15i	11
9.1.	Addetti alla formazione	11
9.2.	Categorie PLE a norma SN EN 280	12
9.3.	Confronto Raccomandazione tecnica ASPF – IPAF.....	14

1. Applicazione

La presente raccomandazione regola i requisiti tecnici dei centri di formazione che offrono servizi di formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili. Stabilisce i processi e regola le norme unificate sia dal punto di vista formale che contenutistico. La base è costituita dallo stato dell'arte della tecnica e dalla formazione IPAF raccomandata da Suva.

1.1. Destinatari

La presente raccomandazione tecnica è rivolta ai seguenti destinatari:

- Centri di istruzione che effettuano corsi di formazione riconosciuti per utilizzatori di piattaforme elevabili.
- Revisori di centri di garanzia della qualità, che verificano i centri di formazione e i loro corsi per utilizzatori di piattaforme elevabili.
- Organi di controllo della legge federale sul lavoro e sull'assicurazione infortuni (LL e LAINF), che regolamentano le attività delle aziende riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute.

2. Definizioni e abbreviazioni

2.1. Centri di formazione

Sono aziende (persone giuridiche) che propongono, nell'ottica della presente raccomandazione, corsi di formazione per utilizzatori e formatori.

2.2. Utilizzatore

È la persona che utilizza le piattaforme elevabili.

2.3. Dimostratore

È una persona qualificata per la formazione tecnica / istruzione di PLE.

2.4. Istruttore (Trainer)

È una persona autorizzata alla formazione per PLE. È in grado di fornire formazione e istruzione. Per il concetto di formatore si utilizza anche il sinonimo di trainer (analogo alla terminologia IPAF).

2.5. Senior Trainer

È una persona autorizzata alla preparazione dei formatori. È competente per la formazione di formatori (trainer) e per effettuare direttamente formazione e istruzione.

2.6. PLE

Piattaforme elevabili mobili ai sensi di SN EN 280

2.7. ASFP

Associazione Svizzera Fornitori di Piattaforme

2.8. IPAF

International Powered Access Federation

2.9. Suva/INSAI

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

- 2.10. CFSL**
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
- 2.11. OPI**
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni
- 2.12. SNV**
Associazione svizzera di normalizzazione
- 2.13. Dpicc**
Dispositivo di protezione individuale contro la caduta

3. Documenti e norme di riferimento

- 3.1. ASFP: FE-310.15.i¹**
Raccomandazione tecnica: Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili
- 3.2. ASFP: C-311.15.i¹**
Elenco di riferimento: Istruzione per apparecchiature - Piattaforme elevabili
- 3.3. Suva: 66109.i²**
Pubblicazione Suva "Formazione e addestramento in azienda. Fondamenti per la sicurezza sul lavoro"
- 3.4. CFSL: 6512.i²**
Attrezzature di lavoro
- 3.5. Legislazione federale: SR 832.30³**
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI
- 3.6. Legislazione federale: SR 822.116³**
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
- 3.7. SNV: SN EN 280⁴**
Piattaforme di lavoro elevabili - Calcolo di progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e le prove
- 3.8. SNV: ISO 29990**
Servizi di apprendimento per formazione e aggiornamento - Requisiti di base dei fornitori di servizi
- 3.9. SNV: ISO 18878**
Piattaforme elevabili mobili - training dell'operatore (conducente)
- 3.10. IPAF: Manuale operativo (revisione 4)⁵**
Procedimento di formazione per piattaforme elevabili. Chiarisce i criteri di partecipazione ai corsi e le disposizioni riguardanti il numero massimo di partecipanti consentito (capitolo 4.1).

¹ Documenti reperibili presso ASFP (www.verbandvsaa.ch)

² Pubblicazioni di Suva: www.suva.ch/waswo

³ Pubblicazioni dell'autorità federale: www.admin.ch/bundesrecht

⁴ Norme: www.snv.ch

⁵ Pubblicazioni dell'IPAF: www.ipaf.org

4. Informazioni preliminari

4.1. ASFP

Nel 2009 i principali fornitori di piattaforme elevabili in Svizzera hanno costituito un'associazione nota per la sicurezza e la qualità nel settore delle piattaforme elevabili. I membri della ASFP si impegnano a favore di un impiego sicuro di piattaforme elevabili e sono responsabili verso i loro dipendenti oltre a tutelare gli interessi dei clienti.

4.2. Gruppo tecnico per la formazione preventiva

Sotto la guida della ASFP a inizio 2013 si è costituito un gruppo di esperti (IPAF – Suva – ASFP) finalizzato a realizzare ulteriormente i requisiti di istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili. Per la realizzazione di tali requisiti, oltre alla raccomandazione tecnica esistente, ASFP ha diffuso ulteriori raccomandazioni tecniche e strumenti ausiliari (es. elenchi di riferimento).

4.2.1. ASFP: FE-310.15.i⁶

Raccomandazione tecnica: Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili

4.2.2. ASFP: C-311.15.i⁶

Lista di controllo: Istruzione per apparecchiature - Piattaforme elevabili

4.3. Base giuridica

La base della presente raccomandazione tecnica è costituita dai requisiti di legge degli articoli 6 e 8 della OPI, rispettivamente le prescrizioni di formazione e istruzione come da punto 5.5 della direttiva Attrezzatura di lavoro (CFSL 6512).

Inoltre vanno considerate le leggi e le direttive cantonali.

4.4. Principi

Il datore di lavoro dell'utilizzatore è responsabile dell'impiego senza rischi di PLE (piattaforme elevabili).

L'ASFP suggerisce che gli utilizzatori siano istruiti mediante corso di formazione sui rischi dell'impiego di PLE. Allo scopo è necessaria una formazione teorica e pratica, oltre che un'istruzione in caso di ogni nuovo utilizzo.

5. Requisiti dei centri di formazione

I centri di formazione, che offrono formazioni per utilizzatori di piattaforme elevabili, devono garantire che i corsi siano svolti secondo la raccomandazione tecnica "Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili" (punto 4.2.1).

Per il riconoscimento ASFP i centri di formazione devono rispettare i seguenti criteri:

5.1. Struttura e organizzazione

Le procedure di qualità per l'esecuzione dei corsi di formazione sono definite e vengono rispettate di conseguenza.

Si devono poter produrre i seguenti elementi di prova:

5.1.1. Direzione e titolarità

Fondamenti giuridici (es. statuto, atto costitutivo), informazioni sulla titolarità e un organigramma o diagramma delle funzioni con ambiti di responsabilità e di competenza.

⁶ Documenti reperibili presso ASFP (www.verbandvsaa.ch)

- 5.1.2. Linee direttive e prospettiva
Linee direttive con dichiarazione della missione e dell'offerta dell'istituzione, per la formazione di adulti, per la cultura aziendale, per l'orientamento al cliente e per la comprensione del concetto di qualità.
- 5.1.3. Amministrazione
Informazioni sull'amministrazione della sede di formazione, che garantisca lo svolgimento delle lezioni come da programma e con modalità organizzative ottimali.
- 5.1.4. Assicurazioni
Copertura assicurativa sufficiente (responsabilità civile).
- 5.2. Qualificazione dei formatori**
I corsi di formazione vengono svolti unicamente da parte di addetti alla formazione che rispettino i requisiti di cui al punto 9.1.1.
- 5.3. Qualificazione dei senior trainer**
Per i corsi di preparazione dei formatori vengono impiegati unicamente addetti alla formazione che rispettino i requisiti di cui al punto 9.1.2.
- 5.4. Infrastruttura**
Per i corsi di formazione è disponibile un'infrastruttura adeguata. A tale scopo è prescritto quanto segue:
- 5.4.1. Locali di formazione
- Dimensione adeguata dei locali
 - Luce diurna
 - Vista perfetta in caso di illuminazione artificiale
 - Ventilazione
 - Sedute e piani di scrittura ergonomici per tutti i partecipanti
 - Sussidi tecnici come puntatori, lavagna a fogli mobili, ecc.
 - Protezione contro il rumore ambientale
 - Locali adeguati per lavori di gruppo
- 5.4.2. Spazi comuni, servizi igienico-sanitari
Locali di soggiorno non fumatori per momenti di pausa e ricreazione/ristorazione come pure attrezzature sanitarie adeguate.
- 5.4.3. Strumenti didattici/di apprendimento
Dati relativi agli strumenti didattici/di apprendimento impiegati nel corso delle lezioni o previsti per la consegna ai partecipanti al corso
- 5.4.4. Piattaforme elevabili
Per la lezione pratica sono disponibili piattaforme elevabili adeguate e in numero sufficiente. Almeno una piattaforma aerea cat. 1b e una piattaforma aerea cat. 3b. Il formatore accerta che siano impiegate esclusivamente piattaforme elevabili sottoposte a una perfetta manutenzione e con vignetta di assistenza ASFP valida. Il manuale dell'operatore deve essere disponibile a bordo della macchina.
- 5.5. Rapporto formatore/partecipanti alla formazione**
- 5.5.1. Formazione utilizzatore ed esperto tecnico
Il rapporto formatore/partecipanti alla formazione per la formazione utilizzatore ed esperto tecnico può essere al massimo:
Formazione teorica: 1 / 18
Formazione pratica: 1 / 6

5.5.2. Formazione trainer e senior trainer

Il rapporto formatore/partecipanti alla formazione per la formazione trainer e senior trainer può essere al massimo:

Formazione teorica: 1 / 4

Formazione pratica: 1 / 4

5.6. Controllo qualità

Il centro di formazione dispone di un certificato di qualità valido dell'ufficio garanzia della qualità indicato da ASFP.

5.6.1. Ufficio garanzia della qualità

La ASFP stabilisce quale ufficio garanzia della qualità viene interpellato per la verifica e il rispetto delle raccomandazioni tecniche.

5.6.2. Criteri di verifica

Il controllo qualità (audit) si basa sulle raccomandazioni e sulle norme di seguito indicate.

- FE-310.15.i: Raccomandazione tecnica - Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili
- FE-320.15.i: Raccomandazione tecnica - Fornitori di servizi di formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili
- ISO 29990: Servizi di apprendimento per formazione e aggiornamento - Requisiti di base dei fornitori di servizi
- ISO 18878: Piattaforme elevabili mobili - training dell'operatore (conducente)

5.6.3. Verifica della qualificazione del personale addetto alla formazione

Le qualificazioni del personale addetto alla formazione (istruttore, trainer, senior trainer) sono controllate in base alla raccomandazione tecnica (FE-320.15i Allegato 9.1).

La verifica del personale addetto alla formazione ha luogo durante la certificazione iniziale (tutto il personale addetto alla formazione del centro di formazione), le revisioni di controllo e l'ulteriore procedimento di verifica.

Il centro di formazione tiene un elenco dei corsi offerti con i dati dell'addetto alla formazione e il numero di partecipanti.

Questo elenco può essere visionato in qualsiasi momento dall'ASFP risp. dall'ufficio garanzia della qualità designato dall'ASFP.

5.6.4. Validità del certificato di qualità

I certificati di qualità dell'ufficio garanzia della qualità (punto 5.6.1) sono validi per cinque anni. La proroga richiede un ulteriore procedimento di verifica.

5.6.5. Costo del certificato di qualità

Per il certificato di qualità ASFP richiede una tariffa di rilascio e una quota annua di gestione.

6. Procedura di riconoscimento

6.1. Svolgimento

La procedura di riconoscimento per i centri di formazione è regolamentata come segue:

6.1.1. Il centro di formazione presenta una richiesta formale di riconoscimento all'ASFP. Il modulo di richiesta è reperibile presso ASFP.

- 6.1.2. ASFP invia conferma di ricevimento e inoltra la pratica all'ufficio garanzia della qualità.
- 6.1.3. Se la documentazione è completa, la verifica della qualità (audit) viene effettuata dall'ufficio garanzia della qualità secondo quanto previsto dall'ASFP (punto 5.6).
 - L'ufficio garanzia della qualità viene incaricato direttamente dal richiedente.
 - Le spese relative sono a carico del richiedente.
- 6.1.4. Se i criteri di qualità sono rispettati ed esiste un certificato di qualità valido (punto 5.6), ASFP riconosce il centro di formazione.
- 6.1.5. Se i criteri di riconoscimento non sono rispettati ASFP informa il richiedente per iscritto.
- 6.1.6. ASFP decide in ultima istanza riguardo al riconoscimento.

6.2. Supervisione

La supervisione dei centri di formazione riconosciuti compete all'ufficio garanzia della qualità incaricato dall'ASFP (punto 5.6.1).

- Almeno una volta all'anno viene effettuato un controllo senza preavviso.
- Le spese del controllo sono a carico dello stesso centro di formazione.

6.3. Revoca del riconoscimento

In caso di violazione delle raccomandazioni tecniche di ASFP, il riconoscimento può essere revocato da ASFP.

7. Dimostrazione di completamento della formazione

Gli utilizzatori che hanno superato con esito positivo la formazione e l'esame finale ricevono un certificato secondo quanto prescritto dall'ASFP, come di seguito specificato:

7.1. Composizione

Il certificato attesta i seguenti dati dell'operatore:

- Nome e cognome
- Data di nascita
- Fotografia
- Logo (punto 7.4)

Dati relativi alla formazione:

- Nome e indirizzo del centro di formazione
- Categorie superate con data della verifica

7.2. Rilascio

I certificati vengono rilasciati dagli stessi centri di formazione secondo quanto prescritto da ASFP.

7.3. Validità

I certificati ASFP sono validi senza limiti di tempo per tutte le categorie di PLE (punto 9.2).

7.4. Logo

Sul certificato è applicato il logo dell'ASFP e il logo del centro di formazione riconosciuto.

8. Approvazione

8.1. Presidenza ASFP

Approvazione della presidenza ASFP del 3 marzo 2015

8.2. Commissione EKAS 21

La presente raccomandazione tecnica è stata presentata alla commissione tecnica CFSL 21 "Formazione di conducenti di carrelli per trasporto" il 12 marzo 2015 e approvata dalla stessa.

9. Appendice a FE-320.15i

9.1. Addetti alla formazione

9.1.1. Formatore (Trainer)

Per diventare formatori/formatrici, è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Età minima di 23 anni
- Formatori/formatrici che lavorano in un'azienda con le piattaforme di lavoro elevabili (noleggio, assistenza, formazione) e che possiedono da un anno il titolo di dimostratore.
- Formatori/formatrici che sono in grado di dimostrare 36 mesi di esperienza (Formazione per dimostratori ASFP o Formazione per dimostratori IPAF) nella gestione delle piattaforme di lavoro elevabili.
- Formazione per prestazioni di pronto soccorso (certificato non anteriore a 3 anni)
- Formazione per Dpicc (certificato non anteriore a 3 anni)
- Formazione in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (almeno 1 giorno)
- Corso di base in metodologia e didattica
- Superamento del test di ammissione come formatore ASFP presso un senior trainer ASFP con esame finale.
- Frequenza e superamento della formazione per formatori di 6 giorni presso un senior trainer.

9.1.2. Senior trainer

Un/a senior trainer è una persona che è titolata a formare i formatori per l'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili per le formazioni ASFP. Sono ammessi al massimo 4 senior trainer, che non siano della stessa azienda. Devono essere rappresentate possibilmente le tre regioni linguistiche. Inoltre, un/a senior trainer non può formare dei formatori propri (internamente all'azienda).





- Il requisito di approvazione per la formazione come senior trainer è la conclusione con esito positivo della formazione PLE (punto 9.1.1) presso un centro di formazione riconosciuto.
- Il gruppo di esperti ASFP giudica la persona adeguata al ruolo di senior trainer. A tale scopo, svolge un colloquio di idoneità.
- L'istruttore deve avere un'esperienza minima di 3 anni.
- I senior trainer hanno sufficiente esperienza nell'attività di formatori e possono dimostrarlo: hanno formato almeno 100 operatori o dimostratori.
- I senior trainer hanno conoscenze dimostrate in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. Certificato in materia di sicurezza o tecnico della sicurezza come da Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (SR 822.116).
- I senior trainer dispongono di un certificato di completamento di un corso di metodologia e didattica.

«Il o la senior trainer ASFP in ambito di piattaforme di lavoro elevabili che formano i formatori devono dimostrare di possedere il diploma di «Formatore/formatrice con attestato professionale federale» e sono riconosciuti dall'associazione ASFP.»

- Il gruppo di esperti ASFP giudica la persona adeguata al ruolo di senior trainer.

9.2. Categorie PLE secondo la norma SN EN 280

Al punto 1.4 della norma le piattaforme elevabili vengono suddivise come segue, secondo il tipo di costruzione.

	Gruppo A Piattaforma elevabile /PLE verticale (verticale)	Gruppo B PLE a sbraccio (braccio)
Tipo 1 (statico)	 <p>Cat. 1a (statica verticale)</p>	 <p>Cat. 1b (statica braccio)</p>
Tipo 3 (mobile)	 <p>Cat. 3a (mobile verticale)</p>	 <p>Cat. 3b (mobile braccio)</p>

Gruppo A: PLE dove la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma alla massima inclinazione dello chassis specificata dal produttore si trova sempre all'interno della linea di ribaltamento.

Gruppo B: PLE dove la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma di lavoro alla massima inclinazione dello chassis specificata dal produttore si può trovare fuori dalla linea di ribaltamento.

Tipo 1: Lo spostamento è consentito solo quando la PLE è in posizione di trasporto.
Nota: è possibile sollevare la piattaforma di lavoro solo quando è stabilizzata.

Tipo 3: Lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sulla piattaforma stessa.

Segue una breve descrizione delle categorie. Esistono piattaforme elevabili in varie versioni. Ne conseguono denominazioni differenti.

- 9.2.1. Statica verticale (1a): Piattaforme elevabili verticali su stabilizzatori
 - Montacarichi a forbice su rimorchio
 - Ascensori per persone senza avviatore di marcia
 - Fabbricati speciali: Montacarichi a forbice con veicolo su rotaia
- 9.2.2. Statico Braccio (1b) Piattaforme elevabili a braccio su veicoli e rimorchio su stabilizzatori
 - Piattaforme elevabili > 3,5 t (camion)
 - Piattaforme elevabili 3,5 t (semovente)
 - Piattaforme elevabili con piattaforma e stabilizzatori
 - Piattaforme elevabili con sbraccio su carrello del tipo a cingolo
 - Piattaforme elevabili con rimorchio
 - Fabbricati speciali: Piattaforme elevabili con veicolo su rotaia, apparecchi per lavori da ponte
- 9.2.3. Mobile verticale (3a): piattaforme elevabili verticali mobili durante l'impiego
 - Piattaforme elevabili a forbice
 - Piattaforme elevabili a forbice semoventi senza braccio articolato
 - Carelli semoventi
 - Ascensori per persone con avviatore di marcia
- 9.2.4. Mobile Braccio (3b): piattaforme elevabili a braccio mobili durante l'impiego
 - Piattaforme elevabili a telescopio articolato
 - Piattaforme elevabili telescopiche / Boomlift
 - Piattaforme elevabili a sbraccio con braccio articolato
 - Piattaforme elevabili semoventi telescopiche e con braccio articolato
 - Elevatori telescopici con piattaforma di lavoro senza stabilizzatori

